

Istituzione del servizio civile regionale.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La Regione, con la presente legge istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:

- a) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani, favorendone l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva mediante lo svolgimento di attività di solidarietà sociale;
- b) promuovere il senso di appartenenza e di partecipazione attiva dei giovani alla comunità locale, nazionale ed internazionale;
- c) favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro con accresciute professionalità e consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;
- d) sostenere la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati;
- e) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all'educazione alla pace;
- f) contribuire alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, storico-artistico, culturale;
- g) contribuire, in conformità ai principi contenuti nei trattati comunitari e nella normativa da essi derivata, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, promuovendone la tutela anche in forma collettiva e associativa;
- h) promuovere il diritto alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;
- i) promuovere l'educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;
- l) promuovere la cultura contro ogni forma di discriminazione anche per orientamento sessuale;
- m) promuovere lo sviluppo di meccanismi economici internazionali fondati su valori di equità e giustizia sociale, attraverso

l'educazione al consumo consapevole e la valorizzazione del commercio equo e solidale.

ARTICOLO 3

(Settori di impiego)

1. Lo svolgimento del servizio civile regionale avviene nei seguenti settori:

- a) tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
- b) educazione e promozione culturale;
- c) educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonché educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità;
- d) valorizzazione dell'integrazione, dell'interculturalità e della multiculturalità;
- e) salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale;
- f) valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico;
- g) collaborazione al sistema della protezione civile;
- h) interventi di cooperazione internazionale, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);
- i) riconoscimento e garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti;
- l) educazione al consumo consapevole e valorizzazione del commercio equo e solidale;
- m) educazione alle pari opportunità e alla valorizzazione delle differenze di genere;
- n) educazione contro ogni forma di discriminazioni anche per orientamento sessuale.

ARTICOLO 4

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di servizio civile regionale, e in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile regionale di cui all'articolo 5;
- b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile di cui all'articolo 7;
- c) approvazione del piano regionale per il servizio civile di cui all'articolo 16;
- d) realizzazione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile di cui all'articolo 14;
- e) monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile e realizzazione della banca dati di cui

all'articolo 13;
f) adozione degli strumenti per la valorizzazione dell'attività di servizio civile di cui all'articolo 12.

ARTICOLO 5

(Albo degli enti di servizio civile regionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo degli enti di servizio civile regionale, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che operano nel territorio regionale e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in uno dei settori di cui all'articolo 3;
- c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;
- d) aver svolto attività continuativa almeno da tre anni.

2. Il regolamento di cui all'articolo 19 definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'albo.

ARTICOLO 6

(Soggetti ammessi al servizio civile)

1. Sono ammesse a svolgere il servizio civile regionale tutte le persone che, alla data di presentazione della domanda:

- a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni;
- b) siano residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio o lavoro.

2. Sono altresì ammesse tutte le persone diversamente abili in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

3. Nell'ambito di progetti e interventi di cooperazione internazionale possono essere ammessi al servizio civile regionale, per la parte di progetto che si realizza negli stati esteri, giovani ivi residenti in età compresa fra diciotto e trenta anni.

ARTICOLO 7

(Progetti)

1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale.

2. I progetti sono riferiti ai settori di cui all'articolo 3 e indicano:

- a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalita` per realizzarli;
- b) il referente operativo responsabile del progetto;
- c) il numero dei soggetti da impiegare, specificando l`eventuale necessita` di particolari requisiti fisici e di idoneita` per l`ammissione al servizio;
- d) le attivita` educative e formative di cui all`articolo 15, comma 4;
- e) la durata del servizio, nei limiti di cui all`articolo 9, e le modalita` di impiego dei soggetti ammessi.

3. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per la selezione dei progetti.

4. Il regolamento di cui all`articolo 19 definisce:

- a) le procedure per la presentazione dei progetti;
- b) le procedure di valutazione e di approvazione dei progetti;
- c) le modalita` di monitoraggio e verifica dell`attuazione dei progetti approvati.

5. I progetti sono approvati dal dirigente della competente struttura regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale per il servizio civile di cui all`articolo 16, tenuto conto della capacita` di impiego complessiva di cui al comma 5, lettera c), dello stesso articolo.

ARTICOLO 8

(Ammissione dei soggetti al servizio civile)

1. Il dirigente della competente struttura regionale emana un bando per l`ammissione dei soggetti al servizio civile regionale, nel quale sono indicati i progetti approvati e il numero di soggetti che possono essere ammessi.

2. La selezione dei candidati e` effettuata dagli enti e dalle organizzazioni il cui progetto e` stato inserito nel bando di cui al comma 1 e proposta alla Regione per la sua approvazione.

3. Il regolamento di cui all`articolo 19 definisce le procedure di selezione e ammissione dei soggetti.

4. Il dirigente della competente struttura regionale approva l`elenco dei soggetti ammessi al servizio, sulla base della selezione effettuata ai sensi del comma 2, previa verifica del rispetto delle procedure di selezione definite dal regolamento di cui all`articolo 19.

ARTICOLO 9

(Durata e orario di svolgimento del servizio)

1. La durata del servizio civile regionale e' di dodici mesi.
2. Il progetto indica l'impegno settimanale richiesto, che comunque non puo' essere inferiore a venticinque ore medie o superiore a trenta ore settimanali, da calcolarsi in rapporto all'intera durata del progetto, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19.

ARTICOLO 10 (Compensi e benefici)

1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
 2. Ai soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale spetta un assegno, non di natura retributiva, il cui ammontare e' definito dal regolamento di cui all'articolo 19 sulla base di quello previsto per il servizio civile nazionale, diminuito o aumentato fino ad un massimo di aumento o diminuzione del 20 per cento, proporzionalmente in ragione del diverso impegno settimanale previsto dal progetto.
3. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:
- a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilita' civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;
 - b) l'erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attivita' di servizio civile.

ARTICOLO 11 (Doveri e incompatibilita')

1. I soggetti impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal progetto. Tali soggetti non possono essere impiegati in sostituzione di personale, assunto o da assumere, per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' consentito lo svolgimento di attivita' di studio o di lavoro subordinato o autonomo, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.
3. I soggetti che hanno prestato servizio civile regionale non possono presentare ulteriore domanda per il servizio stesso.
4. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale in altre regioni non possono presentare domanda per il

servizio civile regionale.

5. I soggetti che abbiano avuto o che abbiano in corso con l'ente in cui dovranno prestare servizio civile regionale un qualsiasi rapporto di lavoro, non possono presentare domanda per il servizio civile regionale al medesimo ente.

ARTICOLO 12

(Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile)

1. La Regione può adottare misure volte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile regionale e in particolare, a tale scopo, la Giunta regionale può stipulare accordi con le associazioni di imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e con gli enti senza scopo di lucro.

2. Nei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette dagli enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

3. La Giunta regionale può stipulare accordi con gli enti locali o le loro associazioni di cui alla parte III del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o altri soggetti pubblici al fine di promuovere la valutazione di cui al comma 2 in riferimento ai concorsi e selezioni pubbliche banditi o indette dagli stessi enti.

4. La Regione può, con modalità definite nel piano regionale per il servizio civile di cui all'articolo 16, prevedere benefici e agevolazioni a vantaggio dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale, in particolare quelli relativi ai mezzi di trasporto regionali e quelli relativi alla fruizione di servizi culturali.

5. Gli enti locali possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti impiegati nel servizio civile regionale.

ARTICOLO 13

(Sistema informativo)

1. La Regione, anche con il concorso delle province, cura il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile regionale, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 19.

2. La Regione provvede alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati dei progetti di servizio civile regionale con

finalita` di supporto alla costituzione di un sistema informativo e alla programmazione del servizio stesso.

ARTICOLO 14

(Attivita` di promozione e informazione)

1. La Regione, sentita la Consulta regionale per il servizio civile di cui all'articolo 17, realizza, secondo gli indirizzi programmatici del piano regionale di cui all'articolo 16, attivita` di promozione ed informazione relativamente al servizio civile regionale.

2. Le attivita` di promozione ed informazione sono rivolte:

- a) ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge;
- b) ai giovani frequentanti le scuole medie superiori della Toscana;
- c) ai soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati all'attivita` di servizio civile.

3. La Regione promuove opportune intese con gli enti locali al fine di favorire il concorso degli stessi alla realizzazione delle attivita` di promozione e informazione sul servizio civile regionale.

4. Per il conseguimento degli obiettivi informativi e di promozione di cui al presente articolo la Giunta regionale puo` stipulare accordi con gli enti di servizio civile, con l'ufficio scolastico regionale, con gli istituti scolastici e con le universita`.

ARTICOLO 15

(Attivita` di formazione e preparazione dei giovani)

1. La Regione sostiene l'attivita` formativa nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) formatori dei soggetti ammessi al servizio civile regionale;
- b) referenti operativi responsabili dei progetti;
- c) soggetti ammessi ai progetti di servizio civile regionale come previsto dal comma 4.

2. L'attivita` formativa di cui al comma 1 comporta il riconoscimento e la certificazione di competenze e crediti formativi qualora vengano adottate le modalita` di erogazione e le procedure previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

3. La Giunta regionale, in conformita` a quanto previsto dalla

normativa nazionale vigente, puo' stipulare con gli atenei toscani apposite convenzioni, al fine di collegare l'attivita' formativa di cui al comma 1, ovvero l'intera attivita' di servizio civile regionale effettivamente prestata, al riconoscimento di crediti formativi, valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei.

4. Nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale, gli enti di servizio civile che attuano i progetti realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attivita' educative e formative relative alla cittadinanza attiva e alla preparazione, supporto e guida riferita al settore di svolgimento del servizio stesso.

5. Le attivita' educative e formative di cui al comma 4, possono essere svolte anche con il sistema regionale di formazione a distanza.

6. Le attivita' educative e formative ed il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30).

ARTICOLO 16

(Programmazione degli interventi di servizio civile)

1. Il Consiglio regionale approva il piano regionale per il servizio civile regionale, che ha durata quinquennale, in raccordo temporale con il programma regionale di sviluppo.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale del servizio civile di cui all'articolo 17, elabora una proposta di piano secondo le modalita' previste dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61.

3. La Giunta regionale presenta la proposta di piano al Consiglio regionale entro sei mesi dall'approvazione del programma regionale di sviluppo.

4. Il piano regionale per il servizio civile definisce, con riferimento al servizio civile regionale, anche tenuto conto delle attivita' di attuazione del servizio civile nazionale svolte in ambito regionale:

a) il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del servizio

- civile;
- b) le priorit  in ordine ai settori di svolgimento;
 - c) gli obiettivi da perseguire e le tipologie di intervento;
 - d) le modalit  di raccordo con gli strumenti di programmazione regionale;
 - e) gli indirizzi programmatici e gli obiettivi dell'attivit  di informazione e promozione;
 - f) i criteri di rendicontazione e gli strumenti di valutazione intermedia e finale del corretto svolgimento del servizio civile;
 - g) il quadro di riferimento delle fonti di finanziamento e la stima delle risorse disponibili nel quinquennio;
 - h) i criteri per l'esame e l'approvazione dei progetti;
 - i) le modalit  di erogazione di benefici e agevolazioni a vantaggio dei soggetti che svolgono il servizio civile;
 - l) gli elementi qualitativi e quantitativi necessari a procedere alla valutazione annuale, da parte del Consiglio regionale, delle modalit  di attuazione e degli effetti delle azioni e degli interventi previsti dal piano stesso con riferimento alle finalit  di cui all'articolo 2, lettera d). I dati relativi, rilevati dalla Giunta regionale, sono comunicati al Consiglio regionale contestualmente all'adozione dell'atto di attuazione annuale del piano di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale provvede con proprio atto all'attuazione annuale del piano regionale per il servizio civile, che:

- a) specifica gli indirizzi e le linee programmatiche enunciati nel piano regionale;
- b) definisce le azioni e le risorse da destinare alla realizzazione degli interventi di servizio civile regionale, in coerenza con gli atti regionali di indirizzo economico e finanziario, anche con proiezione pluriennale;
- c) individua la capacit  di impiego complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti;
- d) definisce le attivit  di valorizzazione, promozione e informazione, nonch  le modalit  di sostegno alle attivit  di cui all'articolo 15, comma 4.

ARTICOLO 17

(Consulta regionale del servizio civile)

1. E' istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge.

2. La composizione e la procedura per la nomina della Consulta e del suo presidente sono definite dal regolamento di cui all'articolo 19, che garantisce:

- a) la presenza di un numero di componenti non superiore a trenta;

b) la rappresentanza dei seguenti enti e organismi:

- 1) organismi di rappresentanza dei giovani, riconosciuti in ambito regionale o locale;
- 2) enti e organizzazioni iscritti nell'albo degli enti di servizio civile regionale;
- 3) università degli studi e istituzioni scolastiche regionali;
- 4) parti sociali rappresentative a livello regionale;
- 5) rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- 6) enti di servizio civile regionale;
- 7) altri soggetti che contribuiscono al fondo regionale di servizio civile di cui all'articolo 18.

3. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa.

5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. Ai suoi componenti compete il rimborso delle spese di trasferta sulla base dei criteri stabiliti per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 18

(Fondo regionale per il servizio civile)

1. È istituito il fondo regionale per il servizio civile, nel quale confluiscono:

- a) l'assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione;
- b) gli stanziamenti per il servizio civile regionale di enti locali ed altri enti pubblici;
- c) le donazioni di fondazioni bancarie e di altri soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al fondo regionale per il servizio civile con le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere vincolate, in coerenza con la programmazione regionale, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 19.

ARTICOLO 19

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento con il quale

definisce, con riferimento al servizio civile regionale:

- a) le procedure per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale, le modalita` di tenuta e aggiornamento dell'albo stesso nonche` le procedure semplificate per l'iscrizione a quest'ultimo degli enti gia` accreditati all'albo nazionale;
- b) le procedure per la presentazione, valutazione e approvazione dei progetti;
- c) le procedure di selezione e ammissione dei soggetti al servizio civile;
- d) i contenuti e le modalita` di realizzazione delle attivita` di preparazione, supporto e guida nei confronti dei soggetti ammessi ai progetti;
- e) gli elementi essenziali del contratto regolante i rapporti tra gli enti di servizio civile regionale e i soggetti impiegati nei progetti, nonche` l'ammontare dell'assegno mensile per i soggetti stessi;
- f) i casi di cessazione dal servizio civile e di sostituzione dei soggetti impiegati;
- g) le modalita` per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti;
- h) la composizione e la procedura per la nomina dei componenti della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente;
- i) le modalita` di gestione e di rendicontazione delle risorse del fondo regionale per il servizio civile;
- l) la quota del fondo regionale di cui all'articolo 18, da destinare alle spese generali ed alle iniziative formative ed informative;
- m) le modalita` di articolazione dell'orario di servizio.

ARTICOLO 20

(Attuazione del servizio civile nazionale)

1. La Regione cura l'attuazione, per quanto di propria competenza, degli interventi di servizio civile nazionale, ai sensi della normativa statale vigente.
2. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'albo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).
3. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 sono definiti dalla normativa statale vigente, mentre per le procedure di iscrizione e gestione dell'albo nonche` per la gestione delle procedure relative ai progetti di servizio civile nazionale la Giunta regionale applica gli accordi definiti in sede di Conferenza Stato-Regioni, attuativi del d.lgs. 77/2002 e successive modifiche.

4. La Regione adotta gli strumenti di valorizzazione del servizio civile di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4, anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile nazionale.

ARTICOLO 21

(Decorrenza e abrogazioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19.

2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le seguenti leggi:

- a) legge regionale 2 maggio 1996, n. 35 (Interventi in materia di servizio civile);
- b) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 56 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 2 maggio 1996, n. 35 "Interventi in materia di servizio civile").

ARTICOLO 22

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti in corso alla data di abrogazione delle leggi di cui all'articolo 21, comma 2, sono conclusi sulla base delle disposizioni di cui alle medesime leggi abrogate.

ARTICOLO 23

(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri previsti dalla presente legge e' autorizzata per gli anni 2007 e 2008 la spesa di euro 500.000,00 nell'ambito delle risorse della unita' previsionale di base (UPB) di nuova istituzione n. 136 "Servizio civile regionale - spese correnti" del bilancio di previsione pluriennale 2006/2008.

2. Al bilancio di previsione pluriennale 2006/2008 e' apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo per gli anni 2007-2008:

- in diminuzione:

UPB n. 741 "Fondi - spese correnti", euro 500.000,00;

- in aumento, di nuova istituzione:

UPB n. 136 "Servizio civile regionale - spese correnti", euro 500.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

